

## **CITTADINANZA ITALIANA – IURE SANGUINIS**

### **SERVIZIO COMPETENTE:**

SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO STATO CIVILE

### **RESPONSABILE PROCEDIMENTO:**

Cavazzuti Andrea – Martinelli Cristiana

### **DESCRIZIONE PROCEDIMENTO:**

La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano. La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis e cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani, nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza ius soli (cioè chi nasce in quello Stato, ne è cittadino).

La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del **Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza o l'Autorità Consolare italiana in caso di residenza all'estero.**

**Per fare richiesta è necessario presentarsi presso l'Ufficio di Stato Civile, durante l'orario di apertura, con la documentazione necessaria.**

**Indirizzo:** Piazza Martiri della Libertà n.1 – 42013 Casalgrande (RE)

**Telefono:** 0522 998531

Orari di apertura al pubblico:

**Lunedì : CHIUSO**

**Martedì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30**

**Mercoledì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30**

**Giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (Alle ore 12.30 luglio e agosto)**

**Venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30**

**Sabato: dalle ore 8.30 alle ore 12.30**

Per la trasmissione della cittadinanza italiana è necessario che:

- l'avo sia nato dopo la proclamazione/annessione del Comune di nascita al Regno di Italia (17 marzo 1861); se nato prima, deve essere deceduto successivamente (in tal caso l'avo è deceduto come cittadino italiano)
- La trasmissione non si sia interrotta per la naturalizzazione straniera dell'avo prima della nascita del suo discendente diretto.
- La trasmissione non si sia interrotta per rinuncia alla cittadinanza stessa espressa da un ascendente del richiedente, o dal richiedente stesso.
- nel caso di avo nato fuori dal matrimonio o di matrimonio non documentato, è necessario che il genitore che trasmette la discendenza abbia reso la dichiarazione di nascita; non è sufficiente la sola menzione nell'atto di nascita.
- nel caso in cui il riconoscimento da parte del genitore che trasmette la cittadinanza sia avvenuto successivamente alla dichiarazione di nascita, occorre che lo stesso sia avvenuto in coerenza con le leggi italiane

**ATTENZIONE!** L'ascendente di sesso femminile che aveva contratto matrimonio con un cittadino straniero prima del 01/01/1948 (entrata in vigore della Costituzione Italiana) perdeva la cittadinanza se la legge straniera prevedeva l'acquisto automatico della cittadinanza straniera a seguito del matrimonio. Di conseguenza la donna non poteva trasmettere la cittadinanza italiana ad eventuali figli nati dopo il matrimonio.

La verifica della trasmissione può inoltre essere soggetta a ulteriori accertamenti da parte dell'ufficio a seconda delle situazioni specifiche.

#### REQUISITI:

- essere residenti nel Comune di Casalgrande
- essere discendenti di cittadino italiano
- essere in possesso della documentazione attestante la discendenza (vedi sezione "DOCUMENTAZIONE NECESSARIA")

Per avere informazioni su come richiedere la residenza presso il Comune di Casalgrande, consultare la pagina dedicata:

<https://anagrafe.comune.casalgrande.re.it/de4web/common/AmvDocumentoInfo.do?MVVC=amvdocui&D=3439&REV=0&MVDP=0&MVTD=30&MVSZ=0>

#### DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

- **Modulo compilato:** "Modulo cittadinanza italiana iure sanguinis"
- passaporto in corso di validità o carta di identità, se cittadino comunitario
- marca da bollo di 16€
- estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
- atti di nascita, muniti di legalizzazione (o apostille) e di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
- atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- atto di matrimonio della persona interessata al riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis" (se sposata);
- certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato; se si fosse naturalizzato deve essere specificata la data di naturalizzazione, diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento.
- certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Si precisa che l'istanza, presentata in Italia, dovrà essere redatta su carta legale e che i certificati forniti a corredo della medesima, ove rilasciati in Italia da Autorità italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo.

I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (ad esempio l'accordo con la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9.12.1987, ratificato con L. n. 533/1988). I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana la quale, se gli stessi sono esibiti in Italia, dovrà essere redatta su carta da bollo. In caso di istanze prodotte da più persone discendenti da uno stesso stipite potranno essere usati gli stessi atti per più procedure.

**COSTO:**

Per assolvere gli obblighi relativi all'imposta di bollo occorre una marca da bollo di € 16,00 per la domanda.

**TEMPISTICA:** una volta presentata tutta la documentazione e prodotta l'istanza di residenza in questo comune, **la procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana si concluderà nei tre mesi successivi.**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO:**

- Legge 13 giugno 1912 n 555
- Sentenza Corte Costituzionale n 30 del 28 gennaio 1983
- Legge 21 aprile 1983 n 123
- Legge 15 maggio 1986 n 180
- Circolare del Ministero dell'interno n. K.28.1. dell'8 aprile 1991
- Legge 5 febbraio 1991 n 92
- Circolare del Ministero dell'interno n. 28 del 23 dicembre 2002
- Sentenza della Corte di cassazione n. 4466 del 25 febbraio 2009